

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 157 DEL 03.12.2020

OGGETTO: Servizio di manutenzione ascensore camerale matr. N. VT99/100207 e noleggio scheda combinatore telefonico – Biennio dal 01/01/2021 al 31/12/2022 –Affidamento SMARTCIG ZDF2F699BE

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l'atto del Consiglio n. 120.376 del 20.12.2019 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2020, nonché la Delibera della Giunta camerale n. 9.52 del 20.12.2019 con cui è stato approvato il budget direzionale per l'anno 2020, e vista la Delibera del Consiglio n. 123.383 del 30.07.2020 con la quale è stato aggiornato il bilancio di previsione anno 2020;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 07/01/2020 con la quale è stato assegnato il budget direzionale ai Dirigenti nonché la successiva Delibera della Giunta camerale n. 1.1 del 28/01/2020 con cui, alla luce delle Misure di contenimento della spesa, previste dalla legge di Bilancio 2020, è stata disposta una variazione al Budget ai sensi dell'art. 12 DPR 254/2005, e vista altresì la successiva Determina n. 50 del 31.07.2020 con la quale è stato disposto l'aggiornamento del budget direzionale;

Vista la delibera di Giunta n. 1/3 del 28.01.2020, con la quale è stato approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza anni 2020 – 2022, ai sensi della legge 190/2012;

Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005, relative alla stipula ed alle modalità di esecuzione dei contratti;

Visto il D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;

Richiamata la Determina n. 189 del 07.12.2018, con la quale la Camera ha affidato, alla Soc. VITERBO ELEVATORI SRL - con sede a Viterbo in Via Dalmazia 83, C.F./ P.IVA 02030430561- il servizio di manutenzione dell'ascensore camerale per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020 SMARTCIG ZB626214DC, al canone annuo di € 420,00 + IVA, e quindi per un prezzo complessivo biennale di €

840,00 + IVA (totale € 1.024,80), in accettazione del preventivo acquisito agli atti con Prot. n. 18009 del 29/11/2018;

Richiamata, inoltre, la Determina n. 104 del 24.05.2019, con la quale, a seguito del predetto affidamento, era stato disposto di riscattare dalla Soc. CIFIN SRL – precedente manutentore contratto SMARTCIG ZA2217E2BB – il combinatore telefonico installato presso l’ascensore camerale (contratto SMARTCIG Z8904469C8), per un costo di € 244,00 (IVA compresa), e di noleggiare presso il nuovo manutentore VITERBO ELEVATORI SRL una nuova scheda, al costo mensile di € 5,00 + IVA, e quindi per un costo annuo di € 60,00 + IVA (tot. € 73,20);

Vista, quindi, la necessità di stipulare, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022, un nuovo contratto di manutenzione dell’ascensore camerale, con annesso contratto di noleggio della scheda del combinatore telefonico ivi installato;

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

Ritenuto, tuttavia, comunque opportuno, in applicazione dei principi di rotazione e di concorrenza, attivare una indagine di mercato;

Preso atto che, a seguito delle richieste di preventivo inoltrate in data 05.11.2020 alle Società “S.I.EL. - SOCIETÀ ITALIANA ELEVATORI” e “SPOLETINI ELEVATORI”, entrambe aventi sede in Viterbo, solo quest’ultima ha inviato un’offerta (Prot. n. 13883 del 26.11.2020), che è la seguente:

Canone annuo € 500,00 + IVA

Canone annuo noleggio scheda telefonica: € 60,00 + IVA

Considerato, quindi, che il canone annuo per la manutenzione dell’impianto supera di € 80,00 + IVA quello del contratto in essere, mentre il canone annuo per il noleggio della scheda è lo stesso di quest’ultimo;

Visto l’art. 30 comma 1 del Codice, a norma del quale le stazioni appaltanti devono rispettare, oltre che il principio di economicità degli affidamenti, anche quello di proporzionalità;

Ritenuto che, proprio in virtù del criterio di proporzionalità, nei casi in cui un eventuale nuovo affidamento al contraente uscente consenta all’Ente di ottenere un risparmio di spesa alquanto esiguo (come nel caso di specie), il principio di rotazione debba comunque prevalere su quello di economicità;

Valutato, pertanto, di poter affidare alla Soc. “SPOLETINI ELEVATORI” il servizio in oggetto;



Preso atto che la spesa complessiva, per il biennio dal 01.01.2021 al 31.12.2022, ammonta ad € 1.120,00 + IVA (tot. € 1.366,40), così ripartiti:

€ 1.000,00 + IVA (tot. € 1.220,00) per il servizio di manutenzione

€ 120,00 + IVA (tot. € 146,40) per il noleggio della scheda telefonica

Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce l'obbligo di ricorso al MEPA, e considerato, tuttavia, che la spesa da sostenere per il nuovo contratto è inferiore ad € 5.000,00, ragion per cui la Camera, in base all'articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (modificato dalla Legge n. 145 del 30/12/18 (Legge di Bilancio 2019)- è esonerata dal predetto obbligo;

Visto l'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto;

Visto il "Regolamento camerale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia", approvato dal Consiglio con atto n. 114/359 del 03/05/2018, e preso atto che, in base all'art. 11 comma 4 di quest'ultimo, per quanto riguarda la Soc. "SPOLETINI ELEVATORI S.R.L." si è già provveduto ad acquisire i documenti inseriti nel relativo fascicolo istruttorio;

Visto l'art. 108 comma 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti risolvono il contratto se l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, ed il successivo comma 5 del medesimo art. 108 ai sensi del quale, nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha comunque il diritto "...al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto";

Visto l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Visti l'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché la Determina ANAC n. 556 del 31.05.2017, e preso atto che:

- è stato acquisito, per € 1.120,00 + IVA, lo SMARTCIG NUM ZDF2F699BE;

- i dati della tracciabilità verranno acquisiti successivamente;

Considerato che la Camera – nel caso in cui dovesse accertare che le suddette Società non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 – risolverà il presente contratto ai sensi dell'art. 108 comma 5 dello stesso Decreto Legislativo, e procederà all'applicazione di una penale dell'importo di € 112,00 (pari al 10% dell'importo netto dell'affidamento);

Ritenuto, inoltre, opportuno che la Camera si riservi la facoltà – nel caso in cui il servizio non dovesse essere conforme, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all'entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016 - in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo contrattuale;

Vista l'istruttoria curata dal dipendente Stefano Taddeucci;

Considerato che né il Provveditore né il funzionario istruttore si trovano, rispetto alla Società sopra citata, in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse;

D E T E R M I N A

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile della presente procedura, il Provveditore Roberta Di Pastena;

Di affidare – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 – alla Soc. SPOLETINI ELEVATORI S.R.L - con sede a Viterbo in Via Belluno n. 28, C.F./P.IVA 02244690562 - il **Servizio di manutenzione ascensore camerale matr. N. VT99/100207 e noleggio scheda combinatore telefonico – Biennio dal 01/01/2021 al 31/12/2022, SMARTCIG ZDF2F699BE**, al canone annuo di € 660,00 + IVA e complessivo del biennio di € 1.120,00 + IVA (tot. € 1.366,40), in accettazione del preventivo acquisito agli atti con Prot. n. 13883 del 26.11.2020;

Di conferire all'Ufficio Provveditorato il mandato di comunicare alla suddetta Società il presente affidamento, richiedendo i dati della tracciabilità ex Legge 136/2010;

Di quantificare in complessivi € 1.366,40 la spesa necessaria al servizio in oggetto, e di rinviare a successivi provvedimenti le prenotazioni degli oneri relativi alle annualità di valenza contrattuale;

Di prevedere – nel caso di sopravvenuto accertamento del non possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 – l'applicazione di una penale dell'importo di € 112,00 (il 10% dell'importo netto dell'affidamento), e di prevedere altresì – nel caso in cui il servizio non dovesse essere conforme, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all'entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016 - in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo contrattuale;



Di dare mandato al Responsabile del procedimento di trasmettere il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione sul sito camerale nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."